

INDICAZIONI APPLICATIVE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DA COVID 19

PREMESSA

Nel primo trimestre del 2020, l'insorgere della prima pandemia globale ha determinato la necessità di un repentino adattamento socio-organizzativo.

Lo smarrimento iniziale dovuto alle molte incognite di questa nuova minaccia ha portato Governo ed Enti preposti ad una proliferazione normativa nella quale, per l'esigenza di fornire tempestivamente regole ed indicazioni, si sono susseguiti decreti, protocolli condivisi e linee guida di fonti autorevoli.

Assolutamente comprensibile la difficoltà nel definire i criteri di gestione in un contesto non solo inedito, ma in rapida e continua evoluzione, da cui è derivata la necessità di correggere spesso il tiro, talvolta pochi giorni dopo la pubblicazione della indicazione precedente.

Tutto ciò ha generato molta confusione e determinato incertezza nei decisori e nei soggetti con posizioni di garanzia.

Con il presente contributo CSVnet Lombardia, con il supporto dei propri consulenti, prova a fornire una sintesi di supporto, rivolta specificamente agli enti che operano nel campo del volontariato nel territorio lombardo.

Lo scopo è quello di fornire alcuni principi generali relativi alle misure di adeguamento da adottare e nel contempo provare a declinare soluzioni corrispondenti alle condizioni e alle caratteristiche tipiche del nostro mondo che saranno comunque oggetto di aggiornamento con il susseguirsi delle indicazioni del Governo e della Regione Lombardia.

È opportuno anche evidenziare che si sta raggiungendo una certa "stabilità" di disposizioni che ci aiutano a individuare alcuni punti fermi di carattere generale rispetto alla riattivazione e all'esercizio delle nostre attività.

1. COME LEGGERE LE NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI

L'attuazione delle misure di contenimento è disposta con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro della Salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni.

Nei casi di estrema necessità e urgenza, prima dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le stesse misure possono essere adottate dalle Autorità regionali o locali ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Circa la gerarchia delle fonti di diritto tra DPCM e Ordinanze dei Presidenti di Regione deve essere assunto quale punto di partenza il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito nella Legge n. 13 del 5 marzo 2020, e il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", i quali disciplinano le modalità con le quali il Parlamento, titolare della potestà legislativa, ha deciso di affrontare la crisi generata dalla diffusione dell'epidemia di Coronavirus.

Sono fondate le ragioni per sostenere la prevalenza delle disposizioni nazionali dettate dal DPCM sulle disposizioni delle Ordinanze dei Presidenti di Regione, e la cedevolezza di queste ultime ogni volta che si trovino in contrasto con le disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio.

Per tutti i profili non disciplinati da alcun DPCM sono efficaci le Ordinanze regionali, fermo restando che i Presidenti di Regione dimostrino l'estrema necessità e urgenza di disciplinare ulteriormente quanto sia già stato normato con il DPCM e in ragione del mutare del quadro epidemiologico.

Quanto segue è conforme alle indicazioni contenute nel corpus normativo emesso a livello nazionale e della Regione Lombardia in materia di gestione del contenimento della diffusione del Covid-19 **vigente alla data di pubblicazione.**

Attenzione!

Le disposizioni del Governo e della Regione Lombardia hanno un periodo di efficacia limitato ovviamente parametrati in relazione alla situazione di diffusione del contagio. Pertanto è importante alla emissione di nuove disposizioni, verificare se vi siano modifiche o cambiamenti che possano impattare sulle nostre attività.

Data la vastità e la complessità del tema trattato, la presente sintesi non può e non deve essere considerata esaustiva.

2. LA TUTELA DA RISCHIO COVID-19

L'obiettivo primario da perseguire è la **sicurezza**, ovvero, in questo caso, la **tutela della incolumità e quindi della salute delle persone**, siano essi lavoratori, volontari, utenti o clienti.

Questo rappresenta il principio cardine che ci deve accompagnare nei percorsi di riattivazione di ogni singola attività.

Quindi nel caso del Covid-19, interpretare e sfruttare le indicazioni normative finalizzandole alla **sicurezza effettiva** (non solo formale) significa **scongiurare ove possibile o, in subordine, ridurre al minimo le probabilità di contagio e di diffusione dell'epidemia**, con particolare attenzione verso i

soggetti più vulnerabili o verso i soggetti che potenzialmente possano costituire fonte di propagazione (si pensi ad esempio ai bambini).

Volendo riassumere i **criteri essenziali che ci devono accompagnare alla riattivazione** definiti dalle fonti ufficiali elenchiamo:

1. Distanziamento sociale e relativi metodi organizzativi per garantirlo;
2. Limitazione delle possibilità di contagio diretto attraverso il droplet (goccioline respiratorie) mediante utilizzo di presidi individuali (mascherine) e presidi collettivi (schermi parafiatto);
3. Limitazione delle possibilità di contagio indiretto mediante misure di igiene personale (lavarsi con adeguata frequenza le mani e non portarle al volto);
4. Isolamento dei sistemi di contagio, evitando assembramenti e commistione tra gruppi sociali (ad esempio attraverso la separazione dei servizi igienici dedicati al personale esterno negli ambienti di lavoro);
5. Isolamento preventivo e cautelativo dei casi sospetti, attraverso la gestione e le limitazioni di accesso dei casi sintomatici;
6. Gestione prudente dei soggetti fragili, ovvero di coloro che in caso di contagio possano sviluppare le forme più gravi di malattia.

La lettura consapevole delle norme deve sempre lucidamente ricondursi alla *ratio legis* che interpreta i suddetti criteri essenziali.

3. ADEMPIMENTI FORMALI E TRACCIABILITÀ: come ci riattiviamo

È importante evidenziare che concretamente gli enti devono **applicare** (non è sufficiente solo dotarsene) un **protocollo** di contenimento del rischio infettivo in conformità alle vigenti indicazioni normative.

Questo protocollo è costituito dall'insieme delle misure tecnico-organizzative dove, in particolare, le seconde devono essere attuate mediante specifiche disposizioni (istruzioni e procedure) che servono all'effettiva implementazione delle misure.

3.1 Le responsabilità

Ricordiamo che la responsabilità dell'individuazione delle procedure e del loro rispetto spetta al Consiglio Direttivo dell'ente e, salvo specifiche deleghe, in sua rappresentanza al Presidente, e può essere:

1. amministrativa;
2. civile;
3. penale.

Il responsabile deve attuare con prudenza, perizia e diligenza:

1. le "misure nominate" (quelle espressamente indicate);
2. talvolta quelle "innominate" (spesso derivanti dal buon senso, purché mai in contrasto o in sostituzione di quelle nominate).

3.2 Le sanzioni

Le misure adottate ed il rispetto della normativa potrebbero essere sottoposti a controlli da parte delle diverse autorità preposte (Es. Polizia Locale, ASL, Ispettorato del Lavoro etc.).

La normativa in vigore prevede sanzioni di tipo amministrativo (da 400 a 3.000 euro) ma anche la possibilità di sospendere l'attività (da 5 a 30 giorni) nel caso di situazioni che possono generare rischi di contagio.

Nei casi più gravi invece, ad esempio quando le misure di contenimento non ci sono oppure sono

disapplicare nella sostanza e ciò dovesse essere causa di contagio o peggio ancora di decesso, la responsabilità potrebbe diventare di tipo penale.

3.3 Il rapporto con gli operatori

Rispetto alla definizione delle necessarie misure di prevenzione e contenimento che vanno messe in atto, occorre che coloro ai quali compete tale responsabilità abbiano ben chiaro, nell'operare le proprie scelte e nel definire le azioni conseguenti, che al primo posto sta la **responsabilità di tutelare la salute** tanto di coloro ai quali si rivolge l'attività dell'Ente, quanto verso coloro che collaborano per realizzare tali attività (dipendenti, operatori e volontari) e non dovranno essere fatte distinzioni in relazione alla natura più o meno "economica" del rapporto in essere con l'Ente.

Le procedure da mettere in atto nei confronti di coloro che collaborano dovranno essere identiche e l'Ente dovrà predisporre e applicare in modo "universale" le azioni previste nella normativa nei confronti dei cosiddetti "lavoratori". In primis l'uso obbligatorio di mascherine e DPI adeguati secondo le prescrizioni in essere per ciascuna di queste categorie in **relazione soprattutto all'attività svolta**.

Ricordiamo che per quanto riguarda lo specifico del **rapporto con i lavoratori e collaboratori in questa fase l'Ordinanza della Regione Lombardia prescrive l'obbligo di misurare la temperatura e, nel caso essa risulti superiore a 37,5°C, si dovrà procedere applicando immediatamente quanto previsto al punto 1.5 della ordinanza della Regione n. 620 del 16 ottobre 2020.**

3.4 Integrazioni e compatibilità con le norme in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni)

Per enti che hanno attività svolta da dipendenti e anche da volontari

Per quanto concerne l'integrazione con il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza del lavoro, si pone la questione se il rischio di contagio da Coronavirus comporti necessariamente l'aggiornamento del DVR (Documento della Valutazione dei Rischi). Beninteso che si tratti di un rischio ubiquitario, si deduce un distinguo tra specifiche attività lavorative, come ad esempio quelle svolte nei servizi sanitari ed ospedalieri, e i casi comuni dove non è corretto definire il rischio da Covid19 come rischio specifico professionale.

Pertanto nella generalità dei casi non è necessaria la revisione del DVR, ma è utile e raccomandata l'elaborazione di un documento che costituisca un'appendice al DVR, nel quale raccogliere la prova dell'adozione delle specifiche misure di sicurezza attuate per poter dimostrare di aver agito secondo i criteri suddetti.

Per enti che hanno attività svolta solo da volontari

Nel caso di enti o associazioni per le quali non è individuabile una posizione datoriale (assenza di lavoratori computabili) e quindi non vi sia l'applicabilità del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., permangono le responsabilità rispetto al rischio infettivo, connesse alle attività svolte o alla disponibilità giuridica di un ambiente di lavoro o di attività, verso i volontari e verso gli utenti.

4. IL “DIARIO DI BORDO”: UNO STRUMENTO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA

Il primo passo da effettuare per un ente è condividere un modello di ripresa delle attività che sia compatibile con la tutela della salute di coloro con i quali entra in relazione, siano essi soci, volontari, collaboratori, fornitori o semplici cittadini.

Nell’ottica di agire in modo responsabile e trasparente, e rispondere quindi ai principi suindicati, riteniamo opportuno raccomandare la tenuta di un “**diario di bordo**” valevole come riassunto dei processi di individuazione delle disposizioni interne funzionali alla ripresa delle attività in sicurezza. I primi elementi da prendere in considerazione in questo processo sono:

1. i criteri a cui ci si ispira per svolgere le opportune valutazioni nel rapporto tra rischio di contagio e struttura della sede, tipo di attività, tipo di soci/operatori/volontari/utenti;
2. le modalità con cui sono assunte le decisioni;
3. quali soluzioni tecniche ed organizzative possono essere adottate e concretamente applicate.

Proviamo a immaginare quali potrebbero essere i capitoli del nostro diario di bordo:

- quali sono le attività che abbiamo deciso di riattivare e perché riteniamo indispensabile riattivarle (*fonte la delibera del consiglio direttivo*)
- le misure generali che si è deciso di adottare per la gestione degli spazi e delle attrezzature dell’ente in comune o ad uso promiscuo:
 - 1) sanificazione: prodotti utilizzati e frequenza delle pulizie con relative schede;
 - 2) informazione: modelli di cartelli utilizzati e copia delle mail e dei messaggi indirizzati a soci/operatori/volontari/utenti;
 - 3) informazione e formazione degli addetti: libretti di istruzione sul rischio, su come devono essere eseguite le operazioni per tutelare i soci/operatori/volontari/utenti e tutelare sé stessi;
- le misure generali e specifiche per ogni singola attività oggetto di riapertura, così come previsto dalle schede tecniche contenute nella normativa (rif. Allegato 1 dell’Ordinanza di Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020, e Allegati al DPCM del 13 ottobre 2020, modificati in alcune parti e integrati dal DPCM del 18 ottobre 2020);
- la descrizione delle misure adottate giorno per giorno in relazione alle decisioni assunte (ad esempio che tipo di procedura si applica per conservare l’elenco delle presenze degli ultimi 14 giorni per le attività per le quali essa è prevista);
- l’eventuale rettifica delle azioni adottate in funzione del loro miglioramento e/o maggiore efficacia (es. il piano predisposto per le pulizie degli spazi comuni o dei servizi igienici non basta e, di conseguenza, abbiamo deciso di aumentarne la frequenza);
- la verifica di quanto disposto (e quindi tutti i punti precedenti) in relazione ad eventuali nuove Disposizioni Normative.